



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Dimensioni per vacche di piccola e grande taglia nonché per primipare in gestazione avanzata

Le misure minime per i bovini di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 1° settembre 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) valgono per gli animali con un'altezza al garrese pari a 120-150 cm. Per gli animali di taglia superiore le misure vanno aumentate di conseguenza; per gli animali di taglia inferiore vanno adeguatamente ridotte.

Osservazioni:

Le misure indicate nella tabella sottostante valgono per le stalle realizzate a partire dal 1° settembre 2008.

I valori in grassetto sono misure minime secondo l'ordinanza sulla protezione degli animali o l'ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici.

| | | Vacche e primipare in gestazione avanzata¹⁾ | | |
|---|----------------|---|------------------|------------------|
| | | Altezza al garrese in cm | | |
| | | 120 – 130 | 130 – 140 | 140 – 150 |
| Stabulazione fissa | | | | |
| Larghezza della posta | cm | 100 | 110 | 120 |
| Lunghezza della posta | | | | |
| Posta corta ²⁾ | cm | 165 | 185 | 195 |
| Posta media | cm | 180 | 200 | 240 |
| Stabulazione libera | | | | |
| Larghezza della posta di foraggiamento | cm | 65 | 72 | 78 |
| Profondità della posta di foraggiamento | cm | 290 | 320 | 330 |
| Larghezza della corsia | cm | 220 | 240 | 260 |
| Zona di attesa | m ² | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| Larghezza del box di riposo | cm | 110 | 120 | 125 |

| | | | | |
|---|----------------|-------------------------|------------|------------|
| Lunghezza del box di riposo contro parete | cm | 230 | 240 | 260 |
| | | 55/165/10 ³⁾ | 45/185/10 | 60/190/10 |
| contrapposto | cm | 200 | 220 | 235 |
| | | 25/165/10 | 25/185/10 | 35/190/10 |
| Superficie di riposo con lettiera | m ² | 4,0 | 4,5 | 5,0 |

Osservazioni:

- 1) Sono considerate in gestazione avanzata le vacche e le primipare nei due mesi prima del parto.
- 2) Nel caso di posta corta, lo spazio sopra la mangiatoia deve essere a disposizione degli animali, in qualunque momento, per sdraiarsi, alzarsi, riposare e alimentarsi. La struttura della mangiatoia deve consentire di eseguire i movimenti propri della specie e permettere un facile accesso al foraggio.
- 3) Le misure significano: 55 cm per lo spazio libero per la testa, 165 cm per il settore di riposo, 10 cm per la delimitazione posteriore.

Misure per gli animali con un'altezza al garrese superiore a 150 cm:

Per gli animali con un'altezza al garrese di oltre 150 cm si raccomandano le seguenti misure:

- Stabulazione fissa: larghezza della posta: 125 cm, lunghezza della posta in posta corta: 205 cm
- Stabulazione libera: larghezza della posta di foraggiamento: 80 cm, profondità della posta di foraggiamento: 340 cm, larghezza della corsia: 270 cm, zona di attesa: 2.2 m², larghezza del box di riposo: 130 cm, lunghezza del box di riposo contro parete: 270 cm (65/195/10), lunghezza del box di riposo contrapposto: 245 cm (40/195/10), superficie di riposo con lettiera: 5.0 m²

È raccomandabile applicare queste misure nella stabulazione libera soltanto se l'altezza al garrese media del 25 % delle vacche più grandi di un effettivo supera i 150 cm o se è previsto che li supererà in seguito allo scopo di allevamento del detentore.

Misure per gli animali con un'altezza al garrese inferiore a 110 cm:

Per gli animali della razza "Dexter" e razze piccole simili con un'altezza al garrese di massimo 110 cm si applicano gli stessi requisiti validi per i bovini con un peso corporeo pari a 400 kg.

Per la maggior parte delle razze bovine piccole e robuste tenute in Svizzera (ad es. razza d'Hérens, d'Evolène, grigia retica, Hinterwälder, Jersey, Galloway, Highland scozzese, yak) si applicano le misure minime elencate nella tabella per gli animali con un'altezza al garrese di 120–130 cm.

Legislazione:

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (di seguito O animali da reddito e domestici)

Art. 3 OPAn

Detenzione adeguata degli animali

1. Gli animali devono essere tenuti in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo.
2. I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati.

Art. 8 OPAn

Poste, box, dispositivi d'attacco

1. Le poste, i box e i dispositivi d'attacco devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie.

Art. 10 OPAn

Requisiti minimi

1. I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1–3.
2. Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime di cui all'allegato 1 per le stalle di nuova realizzazione.
3. L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi menzionati al capoverso 2. Essa considera tal fine l'onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali.

Art. 41 OPAn

Stabulazione libera

1. Nelle stalle a stabulazione libera per bovini le corsie devono essere concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi.
2. Nelle stalle a stabulazione libera con box di riposo il numero degli animali non deve superare quello dei box disponibili. I box di riposo devono essere provvisti di un bordo rialzato.

Art. 16 O animali da reddito e domestici

Box di riposo

1. Nelle stalle di nuova realizzazione, la lunghezza minima della superficie di riposo compresa tra il cordolo posteriore e il cordolo anteriore deve essere conforme all'allegato 3, in funzione della lunghezza totale dei box di riposo prescritta all'allegato 1, tabella 1, numeri 322 e 323 OPAn.
2. Per i bovini di peso superiore a 400 kg, il battifianco deve trovarsi ad una distanza di almeno 40 cm dalla superficie di riposo.
3. Le parti del cordolo posteriore e del cordolo anteriore rivolte verso l'animale devono essere arrotondate o smussate con un taglio obliquo. Il cordolo posteriore, il cordolo anteriore come pure il livello del pavimento nella zona per la testa non possono superare il livello della superficie di riposo di più di 10 cm.
4. In caso di utilizzazione di tubi allineatori rigidi, i box contrapposti devono essere divisi mediante un tubo frontale o un'attrezzatura analoga. Tale elemento separatore deve trovarsi a metà tra i box contrapposti.

5. Nel settore di riposo le piantane non devono disturbare gli animali, né quando sono coricati né al momento del coricamento o dell'alzata.
6. Nei box fronte muro, la piantana anteriore del battifianco deve essere fissata direttamente al muro oppure deve trovarsi ad una distanza di almeno 45 cm da quest'ultimo.

Art. 17 O animali da reddito e domestici Corsie

1. Nelle stalle a stabulazione libera, la larghezza delle corsie trasversali deve essere la seguente:
 - a. compresa tra 80 e 120 cm, se non consentono il passaggio simultaneo degli animali nei due sensi;
 - b. di almeno 180 cm, se consentono il passaggio simultaneo degli animali nei due sensi.
2. Nelle stalle di nuova realizzazione, le corsie trasversali di larghezza compresa tra 80 e 120 cm possono essere lunghe 6 m al massimo.
3. Se lungo le corsie trasversali sono sistemati abbeveratoi, blocchi di minerali da leccare oppure spazzole per il bestiame, nelle stalle di nuova realizzazione la loro larghezza deve essere di almeno 240 cm.